

Pensioni, ecco come aumenta l'età pensionabile dal 2027

Dopo l'approvazione della legge di bilancio 2026. Confermato l'aumento di un mese dal 1° gennaio 2027 e di altri due mesi dal 1° gennaio 2028. Dispensati solo gli usuranti, notturni e addetti alle mansioni gravose. (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 21 gennaio 2026)

Il 2026 sarà l'ultimo di otto anni di «calma» sull'adeguamento delle pensioni alla [speranza di vita](#). Dal 2019 infatti i requisiti per incrociare le braccia sono rimasti congelati complice il COVID per tutti gli assicurati alle forme di previdenza pubbliche obbligatorie (ormai tutte gestite dall'INPS). Che la musica era destinata a cambiare lo aveva anticipato l'Istat agli inizi dello scorso anno quando aveva previsto un aumento di tre mesi dell'età pensionabile per il biennio 2027-2028. La misura poi è stata recepita nel decreto del ministero dell'economia del **30 novembre 2025** (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025) che, per l'appunto, aveva previsto un aumento di **3 mesi dal 1° gennaio 2027**.

Il Governo aveva più volte promesso di sterilizzare l'aumento nella legge di bilancio 2026 ma l'intervento si è concretizzato solo in una rimodulazione: **1 mese dal 1° gennaio 2027**; altri **2 mesi dal 1° gennaio 2028**. Dal 2028, pertanto, resta l'aumento complessivo di tre mesi.

L'aumento dell'età pensionabile

Quindi:

- dal **1° gennaio 2027** la [pensione di vecchiaia](#) ordinaria si matura con **67 anni ed un mese** di anzianità anagrafica (oltre a 20 anni di contributi); dal **1° gennaio 2028** si passa a **67 anni e 3 mesi**;
- dal **1° gennaio 2027** la [pensione anticipata](#) ordinaria si matura con **42 anni e 11 mesi di contributi**; **43 anni ed un mese** dal **1° gennaio 2028**. I requisiti sono sempre ridotti di un anno per le donne e continua ad applicarsi la [finestra mobile](#) di tre mesi;
- dal **1° gennaio 2027** la [pensione anticipata](#) con requisiti ridotti, cioè per i cd. [lavoratori precoci](#) in particolari profili di tutela (disoccupati, invalidi, caregiver) , si matura con **41 anni e 1 mese di contributi**; **41 anni e 3 mesi** dal **1° gennaio 2028** e continua ad applicarsi la [finestra mobile](#) di tre mesi;
- dal **1° gennaio 2027** la [pensione anticipata contributiva](#) si matura con **64 anni ed un mese** unitamente a **20 anni ed un mese** di contribuzione «effettiva»; dal **1° gennaio 2028** con **64 anni e tre mesi** unitamente a **20 anni e 3 mesi** di contribuzione «effettiva». Resta in vigore la finestra mobile di tre mesi;
- dal **1° gennaio 2027** la [pensione di vecchiaia contributiva](#) si matura con **71 anni ed un mese** unitamente ad almeno cinque anni di contribuzione «effettiva»; dal **1° gennaio 2028** con **71 anni e tre mesi**.

Le prestazioni di cui ai due precedenti punti si applicano, come noto, solo ai soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 o a chi opta per il [computo nella gestione separata](#) dell’Inps ai sensi del [Dm 282/1996](#).

Come Cambiano nel tempo i requisiti per l'accesso alla pensione nel regime pubblico											
Pensione di Vecchiaia						Pensione Anticipata					Quota 100
Anno	Lavoratori Dipendenti ed Autonomi	Lavoratrici del Pubblico impiego	Lavoratrici Dipendenti (settore privato)	Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e Donne (Contributivo)		Uomini e Donne
	Sistema misto e contributivo				Contributiva	misto e contributivo		misto	Eta'	Contributi	misto e c.
2012	66	66	62	63 e 6	70	42 e 1	41 e 1	-	63	20	-
2013	66 e 3	66 e 3	62 e 3	63 e 9	70 e 3	42 e 5	41 e 5	-	63 e 3	20	-
2014	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3	20	-
2015	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3	20	-
2016	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	-	63 e 7	20	-
2017	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7	20	-
2018	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7	20	-
2019	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 38**
2020	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 38**
2021	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 38**
2022	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	64 e 38**
2023	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 41**
2024	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64*	20	62 e 41***
2025	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64*	20	62 e 41***
2026	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64*	20	-
2027	67 e 1	67 e 1	67 e 1	67 e 1	71 e 1	42 e 11*	41 e 11*	41 e 1*	64 e 1*	20 e 1	-
2028	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	43 e 1*	42 e 1*	41 e 3*	64 e 3*	20 e 3	-
2029	67 e 5	67 e 5	67 e 5	67 e 5	71 e 5	43 e 3*	42 e 3*	41 e 5*	64 e 5*	20 e 5	-
2030	67 e 5	67 e 5	67 e 5	67 e 5	71 e 5	43 e 3*	42 e 3*	41 e 5*	64 e 5*	20 e 5	-
2031	67 e 7	67 e 7	67 e 7	67 e 7	71 e 7	43 e 5*	42 e 5*	41 e 7*	64 e 7*	20 e 7	-
2032	67 e 7	67 e 7	67 e 7	67 e 7	71 e 7	43 e 5*	42 e 5*	41 e 7*	64 e 7*	20 e 7	-
2033	67 e 8	67 e 8	67 e 8	67 e 8	71 e 8	43 e 6*	42 e 6*	41 e 8*	64 e 8*	20 e 8	-
2034	67 e 8	67 e 8	67 e 8	67 e 8	71 e 8	43 e 6*	42 e 6*	41 e 8*	64 e 8*	20 e 8	-
PensioniOggi.it											
La tabella mostra come cambieranno i requisiti minimi per accedere al trattamento di vecchiaia e a quello anticipato sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2023). *Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti; **Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (sei mesi per il settore pubblico); ***Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti (nove mesi per il settore pubblico)											

I dispensati

La legge di bilancio 2026 prevede alcune esenzioni dall’applicazione di entrambi gli adeguamenti (+ 1 mesi dal 1° gennaio 2027; + 2 mesi dal 1° gennaio 2028). Sino al 31 dicembre 2028, pertanto, le categorie seguenti non registreranno alcun aumento.

Usuranti e Notturni

Si tratta delle categorie individuate dal D.lgs. n. 67/2011 che ancora oggi, in deroga alla disciplina generale, possono accedere alla [pensione di anzianità](#) (anche) con le **vecchie quote** in vigore sino

al 2011 se hanno svolto le predette attività per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Questi soggetti potranno continuare ad accedere alla pensione di anzianità con un minimo di **61 anni e 7 mesi di età** unitamente ad un minimo di **35 anni di contribuzione** ed il possesso del quorum, dato dalla somma dell'età anagrafica e contributiva, pari a **97,6** sino al **31 dicembre 2028** anziché sino al 31 dicembre 2026.

L'esenzione si estende anche:

- al requisito per la [pensione di vecchiaia](#) che già ha formato oggetto di esenzione dall'adeguamento scattato il 1° gennaio 2019 se in possesso di almeno 30 anni di contribuzione. In alternativa alle cd. quote, pertanto, gli interessati potranno continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con **66 anni e 7 mesi** e, per l'appunto, almeno 30 anni di contribuzione, sino al **31 dicembre 2028**;
- alla **pensione anticipata ordinaria** che resterà pertanto pari a **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne) sino al **31 dicembre 2028**;
- alla **pensione anticipata con requisiti ridotti** se trattasi di lavoratore precoce. Pertanto resterà pari a **41 anni di contributi** sino al **31 dicembre 2028**.

Mansioni Gravose

L'esenzione si applicherà anche ai requisiti di pensionamento per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori addetti alle cd. [mansioni gravose](#) (ex tabella B della legge n. 205/2017, tra cui operai edili; conduttori di gru e mezzi pesanti; personale scolastico di prima infanzia; etc.) con la previsione che tali attività possono essere svolte non solo da almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa (come già prevede la dispensa in merito all'adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019) ma anche da «**almeno sei anni negli ultimi sette**» fermo restando il possesso di almeno 30 anni di contribuzione e la non titolarità dell'Ape sociale al momento del pensionamento.

A causa del disallineamento pertanto chi ha svolto le predette attività per **almeno sette anni negli ultimi dieci anni** di attività lavorativa cumula sia l'esenzione scattata il 1° gennaio 2019 (+ 5 mesi) sia l'esenzione in oggetto (+ 1/3 mesi dal 1° gennaio 2027) e pertanto potrà accedere alla pensione di vecchiaia con **66 anni e 7 mesi** di età unitamente ad almeno 30 anni di contribuzione oppure alla pensione anticipata con **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne) sino al **31 dicembre 2028**.

Chi, invece, ha svolto le predette attività, invece, per «**almeno sei anni negli ultimi sette**» potrà accedere alla pensione di vecchiaia con **67 anni di età** unitamente ad almeno 30 anni di contribuzione oppure alla pensione anticipata con **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne) sino al **31 dicembre 2028**.

Invalidi

La versione definitiva della legge di bilancio 2026 conferma, a differenza di quanto previsto in un primo tempo dal Governo, l'adeguamento del **requisito contributivo ridotto** (41 anni) ai lavoratori disabili di grado almeno pari al 74%. Nei loro confronti, quindi, si sale a 41 anni ed un mese dal 1° gennaio 2027 e a 41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028.